

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il presente modulo è parte della documentazione precontrattuale inviata al contraente in relazione alla sottoscrizione del prodotto

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome:

Nome:

Sezione del registro di appartenenza:

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Incarico nella società: Responsabile attività di intermediazione

Denominazione società:

Indirizzo della sede operativa società:

Numero iscrizione società:

Data iscrizione società:

Sezione iscrizione società:

Recapito telefonico:

Indirizzo di posta elettronica:

Indirizzo pec:

Sito internet attraverso cui avviene la promozione e/o il collocamento:

L'intermediario opera in qualità di collaboratore di:

Vitanuova S.p.a.

Iscritta alla Sezione B del RUI dal 5/08/2015 al N° 000528716

Via Evangelista Torricelli, 37 – 37136 Verona

+39 045 4937515

vitanuova-spa@legalmail.it

www.vitanuova.it

L'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce su incarico del cliente;

L'intermediario ricopre il ruolo di emittente

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Gli Intermediari di cui alla precedente Sezione I non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto degli intermediari di cui alla precedente Sezione II.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ed opera con rapporti di libera collaborazione con le imprese il cui elenco è pubblicato sul proprio sito internet www.vitanuova.it, unitamente all'elenco recante gli intermediari con i quali ha in essere accordi in libera collaborazione ex art. 22 D.L. 179/2012.

Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso ricevuto dall'intermediario è costituito da una commissione inclusa nel premio assicurativo e da un eventuale importo corrisposto dal cliente indicato nell'incarico di brokeraggio.

Riguardo alla responsabilità civile auto, in attuazione delle disposizioni dell'art.131 del Codice delle Assicurazioni e dell'art.9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'IVASS, che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, la provvigione percepita è pari a

Nel caso di collaborazioni orizzontali, l'informativa di cui ai paragrafi che precedono è complessivamente relativa ai compensi ricevuti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'intermediario non incassa premi o paga le somme dovute agli assicurati, per conto dell'impresa di assicurazione.

L'intermediario incassa premi per conto dell'impresa di assicurazione attraverso le seguenti modalità:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line.

Eccetto che nel caso di cui al paragrafo che precede, il pagamento in buona fede del premio eseguito all'intermediario o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente, per l'attività di pertinenza dell'intermediario, ha la facoltà di inoltrare reclamo scritto a quest'ultimo: Vitanuova S.p.a. Uff. Reclami - Via Evangelista Torricelli, 37 – 37136 Verona - Fax 045/4937515 Pec: vitanuova-spa@legalmail.it

Il contraente inoltre ha la possibilità di inoltrare reclamo scritto all'Impresa di Assicurazione cui la proposta/contratto si riferisce, inoltrando il reclamo all'indirizzo espressamente indicato nel set informativo. Ai reclami di cui sopra, i soggetti interessati forniranno risposta scritta entro 45 giorni dalla ricezione.

Il contraente, qualora non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro da parte dell'intermediario o se la Compagnia non avesse dato riscontro entro quarantacinque giorni, può anche rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, Fax: 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dalla Compagnia.

Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (sito in Roma, Via Yser n. 14, Pec consap@pec.consap.it, 06/857961), per chiedere il risarcimento del danno a lui causato dall'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito e dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al primo paragrafo di questa stessa Sezione VII.

E' parimenti in facoltà del contraente utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, ed in particolare in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 84 della Legge n. 98/2013. L'istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un legale di fiducia e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale. Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita, che prevede la facoltà per le parti di risolvere una controversia mediante convenzione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con l'assistenza di uno o più avvocati.

Il presente documento, in ottemperanza alla normativa vigente, è stato inviato per mail al contraente.